

BANDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE - ANNO 2015

Art. 1 – Finalità

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia intende proseguire nell'impegno di sostenere ed incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la creazione di nuove imprese.

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 28.12.2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 09/12/2013.

Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 100.000,00.

La Camera si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del Bando, in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, e di rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L.352).

Il Regolamento CE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ai sensi della normativa nazionale vigente.

Art. 3 – Tipologia interventi

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili all'avvio di nuove attività d'impresa con sede e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta per ottenere il contributo previsto dal seguente bando:

- aspiranti imprenditori, singoli o in gruppo imprenditoriale
- Nuove imprese già esistenti.

in possesso dei seguenti requisiti:

¹ L'esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti



Aspiranti imprenditori occupati, inoccupati o disoccupati con residenza o domicilio nella provincia di Reggio Emilia e che siano intenzionati ad avviare un'impresa localizzata nella provincia di Reggio Emilia entro il 31/12/2015.

Nuove imprese con sede e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia iscritte al Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia con data uguale o successiva al 01/04/2015.

L'impresa beneficiaria per potere accedere ai contributi dovrà **isciversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia nel periodo compreso dal 01/04/2015 al 31/12/2015** pena la revoca del contributo.

Si impegna inoltre a:

- non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- mantenere la sede e/o unità operativa realizzata con il sostegno della Camera di Commercio per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
- non cessare l'attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio maggiorate degli interessi legali.

Art. 5 – Casi di esclusione

A pena di esclusione al momento dell'erogazione del contributo, i soggetti di cui all'art. 4 dovranno:

1. risultare in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività entro il termine previsto dall'art. 4;
2. essere attivi alla data della rendicontazione;
3. non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione;
4. non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;²
5. essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

Ai fini del presente bando si considera “regolare” con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che:

- ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
- non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non é da considerarsi motivo di irregolarità).

Si considera “**sanabile**” la posizione del soggetto che:

- ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza del contributo.

² Per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 dell'1/10/2004, p.2.



Sono inoltre escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 *(*si veda nota in calce al bando*)

Art. 6 – Spese ammissibili

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese, sostenute a partire dal 01/04/2015 e fino al 31/12/2015 (data fattura e data pagamento) riconducibili agli interventi previsti dal bando e precisamente:

- a) parcelle notarili e costi relativi alla costituzione;
- b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività imprenditoriale;
- c) impianti generali nella percentuale massima del 30% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;
- d) quote iniziali del contratto di franchising, nel limite del 30% del totale dell'investimento ammesso;
- e) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti l'attività di impresa;
- f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;
- g) realizzazione del sito internet aziendale entro il limite massimo di spesa di € 4.000;
- h) ricerche di mercato relative all'analisi di settore o ai segmenti di mercato potenziali;
- i) consulenza e servizi specialistici nelle aree di: marketing; logistica; produzione; personale, organizzazione e sistemi informativi; economico-finanziaria; contrattualistica; sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto nella misura massima di 120,00 euro

Non sono ammissibili in ogni caso:

- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario;
- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese relative all'acquisto dei beni usati;
- avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;
- spese di autofatturazione

Art. 7 – Ammontare del contributo

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese sostenute e ammesse sino ad un massimo di **10.000,00 euro**.

Tale percentuale è elevata al **60%** nel caso di nuove imprese **femminili**³ o **giovanili**⁴ per un importo massimo comunque non superiore a **10.000,00 euro**.

³ Per impresa femminile si intende: ditte individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci costituito da donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con l'organo di amministrazione composto da donne per almeno i 2/3

⁴ Sono imprese giovanili le imprese individuali il cui titolare abbia un'età compresa tra i 18 e i 35 anni (non deve aver compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda) e le società la cui totalità o maggioranza assoluta numerica e finanziaria (maggioranza assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli amministratori abbia un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non abbia compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda).



Nel caso in cui le nuove imprese siano **femminili e giovanili** la percentuale di contributo riconoscibile sull'importo complessivo delle spese sostenute e ammesse sale al **65%** sino comunque ad un massimo di **10.000,00 euro**.

I contributi camerali **non sono cumulabili** per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa.

Art. 8 – Presentazione delle domande

Modalità di compilazione

A pena di esclusione la domanda di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, da redigere su apposito modulo allegato al bando scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente (futuro titolare o uno dei futuri soci).

Alla domanda dovranno essere allegati i preventivi di spesa, con valuta in euro e redatti in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, dai quali si evinca con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (non saranno ammessi autopreventivi).

Termini e modalità di trasmissione delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate a partire **dal 01/06/2015 e fino al 30/09/2015** esclusivamente tramite:

- **posta con raccomandata A/R** al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Reggio Emilia – Ufficio Promozione – Piazza della Vittoria n. 3 – 42121 Reggio Emilia indicando sulla busta la dicitura “*Domanda di contributo Bando per la creazione di nuove imprese – Anno 2015*”. La domanda con firma autografa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

oppure

- **via telematica** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@re.legalmail.camcom.it. Nel caso si utilizzi questa modalità di invio, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una **casella di posta elettronica certificata** ed in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta mediante **firma digitale** (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) **oppure sottoscritta nell'originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità**. Per le domande inviate via PEC l'imposta di bollo dovrà essere versata con modello F23 che andrà scansionato ed allegato alla domanda.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute, se inviate mediante raccomandata postale, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata).

Saranno escluse le domande spedite dopo tali termini. La Camera di Commercio di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.



Art.9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili e nel soddisfacimento delle condizioni indicate nel presente regolamento, verificate da un'apposita Commissione nominata dal Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Emilia.

La Commissione verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal regolamento ed è composta da:

- un Dirigente o funzionario della Camera di commercio di cat. D con funzioni di Presidente;
- due esperti con esperienza nella creazione e gestione di imprese; esperienza nella valutazione di progetti d'impresa: sostenibilità finanziaria, economica e fattibilità tecnica;
- un funzionario camerale con funzioni di Segretario.

La valutazione tecnica sarà effettuata sulle candidature ritenute ammissibili, in seguito a verifica preliminare della completezza della documentazione richiesta e del rispetto dei requisiti prescritti dal bando.

La valutazione dei progetti da parte della Commissione verrà effettuata sulla base di 5 criteri, cui sarà abbinato un punteggio mediante l'utilizzo di valori da 1 a 10 (1 -> min; 10 -> max) così come sotto riportato:

- Originalità dell'idea di impresa in termini di innovazione di prodotto/servizio, di processo, di gestione;
- Fattibilità tecnica del prodotto/servizio;
- Potenzialità di mercato;
- Adeguatezza della composizione del team per coprire tutte le aree fondamentali: manageriale, economico finanziaria, marketing e vendite, tecnico/scientifica⁵;
- Identificazione della strategia di impresa e di marketing.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato:

- **dal punteggio espresso dalla Commissione;**
- **a parità di punteggio finale attribuito dalla Commissione in ordine crescente dell'ammontare dell'investimento ammesso a contribuzione;**
- **in caso di ulteriore parità, in ordine cronologico sulla base della data di spedizione della domanda.**

Art. 10 – Concessione del contributo

Completata l'istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l'elenco dei progetti imprenditoriali ammessi a contributo, con i relativi importi.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la possibilità di procedere al finanziamento delle istanze non finanziate secondo l'ordine in graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione dell'ammissione a contributo al referente di ogni progetto imprenditoriale, indicato nel modulo di candidatura.

⁵ Nel caso di idea di impresa ad alto contenuto di conoscenza



Art.11 Rendicontazione e liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate, con le stesse modalità di trasmissione di cui all'art.8, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it **entro e non oltre il 30/03/2016**, pena la revoca del contributo.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati;
- copie dei pagamenti effettuati. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di R.I.B.A o contabile bancaria, assegno, carta di credito. Nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento. Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento.

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.

Art.12 Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto di impresa;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- **l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 60% di quella preventivata e ammessa a contributo;**
- mancato rispetto dell'impegno a mantenere la sede e/o unità operativa nell'ambito provinciale per almeno 5 anni e a non cessare l'attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo come precisato all'art.4;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art.13 Controlli

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite ed anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.



In caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi si procederà alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Disposizioni Finali

Art.14 Regolamento generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 09/12/2013.

Art.15 Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi finanziari e contributi tel. 0522/796519-529-530; e-mail promozione@re.camcom.it.

Art.16 Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art.17 Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.33/2013.

** A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.*

*Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, **non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.** Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*